*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 114° — Numero 209

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Lunedì, 13 agosto 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1973, n. **474.**

**Approvazione dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, costituita presso l'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Vista la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria dell'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana in data 21 aprile 1972;

Visto il decreto ministeriale in data 13 ottobre 1972 con il quale il predetto istituto di credito fondiario della regione marchigiana, esercente il credito fondiario, è stato autorizzato ad istituire una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238, sopra citata;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, costituita presso l'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, esercente il credito fondiario, composto di 11 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1973

LEONE

MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1973*
*Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 59.* — VALENTINI

**Statuto**

*Costituzione, sede e scopo*

Art. 1.

In conformità all'autorizzazione accordata con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1972, ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, l'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, ente morale, con sede in Ancona, esercente il credito fondiario, istituisce una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, avente gestione, contabilità e bilancio distinti.

La sezione viene denominata « Istituto di credito fondiario della regione marchigiana - Sezione opere pubbliche » ed ha sede in Ancona presso l'istituto.

La sezione può operare nelle Marche e cioè nelle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro-Urbino.

*Operazioni*

Art. 2.

Compito della sezione è l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici aventi sede nella zona di competenza, nonché a favore di consorzi, aziende autonome e società dagli enti stessi costituiti, nonché infine a favore di imprese di nazionalità italiana, operanti nella zona di competenza, che abbiano ottenuto dagli enti pubblici predetti concessioni relative ad opere pubbliche o impianti di pubblica utilità.

Art. 3.

I mutui di che all'articolo precedente sono effettuati dalla sezione con le modalità, le garanzie ed i limiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 marzo 1958, n. 238.

L'emissione di obbligazioni della sezione è regolata dalle norme stabilite dall'art. 3 della legge 11 marzo 1958, n. 238, e, per quanto in essa non previsto, dalle disposizioni vigenti sulla emissione delle cartelle fondiarie dell'istituto.

L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse dalla sezione non potrà eccedere il limite stabilito dalla legge.

*Patrimonio*

Art. 4.

Il patrimonio della sezione è formato:

*a*) dal fondo di dotazione;

*b*) dalle riserve.

Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di lire seicentomilioni assegnata dall'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana.

Le riserve sono costituite mediante l'accantonamento di parte degli utili annuali, secondo quanto disposto dall'art. 9.

*Amministrazione*

Art. 5.

La sezione esplica le sue funzioni per mezzo degli stessi organi sociali di amministrazione e di gestione dell'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, con la disciplina, le modalità e la rappresentanza previste dallo statuto dello stesso istituto.

Art. 6.

La sezione è sottoposta al controllo del collegio sindacale dell'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana secondo le norme stabilite per l'istituto medesimo.

Art. 7.

Per l'adempimento dei propri compiti la sezione si avvale del personale, dei servizi e delle rappresentanze dell'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana.

La sezione rimborserà all'istituto le spese relative al personale, nonché le altre spese generali e di amministrazione, nella misura che annualmente verrà determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.

Art. 8.

L'esercizio della sezione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale verrà formato ed approvato a norma dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana e di legge.

Art. 9.

Gli utili netti di ciascun esercizio saranno assegnati nel modo seguente:

a) il 10% al fondo di riserva ordinario fino a quando questo non abbia raggiunto la metà del fondo di dotazione;

b) il residuo, entro il limite del 6% del fondo di dotazione, all'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana a remunerazione del fondo stesso;

c) l'eventuale ulteriore residuo degli utili netti va in aumento del fondo di riserva ordinario fino a quando questo non abbia raggiunto la metà del fondo di dotazione;

d) quando il fondo di riserva ordinario avrà raggiunto la metà del fondo di dotazione, gli utili netti residuali saranno destinati per metà a costituire un fondo di riserva straordinario e per l'altra metà rimarranno a disposizione dell'assemblea delle partecipanti dell'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana.

*Scioglimento e liquidazione*

Art. 10.

In caso di scioglimento o di liquidazione, la sezione sarà anzi tutto tenuta a restituire, sulle proprie attività, il fondo di dotazione assegnato dall'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana.

L'eventuale supero sara devoluto ad aumento delle riserve dell'istituto.

*Rinvio alle norme di legge*

Art. 11.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si osserveranno le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1973.

**Sostituzione di un componente del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 20 gennaio 1971, concernente la nomina del presidente e dei componenti il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, tra i quali il dott. Vito D'Ambrosio, consigliere della Corte dei conti;

Visti i successivi decreti con i quali si è provveduto alla sostituzione del presidente e di alcuni membri di detto consesso;

Visto l'art. 91 della legge 18 marzo 1968, n. 313;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del dott. Vito D'Ambrosio, recentemente deceduto;

Vista la designazione formulata dalla Corte dei conti con note n. 66/9 del 27 gennaio 1973 e n. 351/9 del 1° febbraio 1973;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri sulla segnalazione del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con effetto dal 27 gennaio 1973 e fino al 28 febbraio 1973, il presidente di sezione della Corte dei conti dottor Mario Irbicella è nominato componente del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra in sostituzione del dott. Vito D'Ambrosio.

Il predetto resterà in carica, semprechè permangano nei suoi confronti le condizioni di legge, fino a quando subentrerà il successore.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *luglio* 1973
*Registro n.* 25 *Tesoro, foglio n.* 326

**(10468)**

---

## DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1973.

**Nomina e sostituzione di alcuni membri del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER IL TESORO, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo;

Vista la legge 24 maggio 1967, n. 451, concernente la ulteriore integrazione dello stanziamento e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale;

Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 1967 con il quale il dott. Gaetano Angela, ispettore generale, e il dott. Gualtiero Ghisu, ispettore generale, sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro sostituto in seno al comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, in rappresentanza dell'ispettorato delle assicurazioni private del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti il decreto ministeriale del 3 giugno 1971 e 26 aprile 1967 con i quali il dott. Aldo Baldari, ispettore generale e il dott. Salvatore Baeli, ispettore generale, sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro sostituto in seno al citato comitato in rappresentanza della direzione generale del Tesoro del Ministero del tesoro;

Visto il decreto ministeriale del 28 agosto 1967 con il quale il dott. Gianuario Autilio, ispettore generale ed il dott. Giuseppe Cimino, direttore di divisione, sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro sostituto in seno al citato comitato in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto ministeriale del 27 marzo 1970 con il quale il dott. Tommaso d'Onofrio, direttore di divisione è nominato membro sostituto in seno al citato comitato in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato del Ministero del tesoro;

Visto il decreto ministeriale del 25 giugno 1971 con il quale il dott. Edmondo Gallina, consigliere, è nominato membro sostituto in seno al citato comitato in rappresentanza della Corte dei conti;

Visto il decreto ministeriale del 3 agosto 1972 con il quale il dott. Pasquale Petrella, direttore di sezione, è nominato membro sostituto in seno al citato comitato in rappresentanza della direzione generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale dell'8 settembre 1972 con il quale il dott. Ignazio Sottosanti è nominato membro sostituto in seno al citato comitato in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Vista la lettera n. 3990/9 del 22 dicembre 1972 con la quale la Corte dei conti designa il dott. Giulio Chirico, primo referendario, quale secondo membro sostituto in seno al citato comitato;

Vista la lettera in data 12 gennaio 1973 con la quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni designa il dottor Marcello Bertini, funzionario, quale secondo membro sostituto in seno al citato comitato;

Vista la lettera n. 225801 del 19 gennaio 1973 con la quale il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, designa il dott. Salvatore Baeli, ispettore generale, membro effettivo, in sostituzione del deceduto dott. Aldo Baldari, nonché il dott. Berardo Clemente, direttore di divisione, e la dott.ssa Paola Paciarelli, consigliere, quali membri sostituti in seno al predetto comitato;

Vista la lettera n. 535 del 21 febbraio 1973 con la quale il Ministero della marina mercantile designa il dott. Giuseppe Cimino, primo dirigente, quale membro effettivo ed il dott. Rosario Parisi, direttore di sezione, quale membro sostituto in seno al citato comitato;

Vista la lettera n. 108986 del 22 febbraio 1973 con la quale il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, designa il dott. Aldo Colella, quale secondo membro sostituto in seno al citato comitato;

Vista la lettera n. 811454 del 24 febbraio 1973 con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, designa il dott. Umberto Paris, ispettore superiore, quale secondo membro sostituto in seno al citato comitato;

Considerata l'opportunità di nominare un secondo membro sostituto in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale valute, nella persona del dott. Giuseppe Mazza, direttore di divisione;

Decreta:

Sono nominati membri effettivi in seno al comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131:

il dott. Salvatore Baeli, ispettore generale, in rappresentanza della Direzione generale del tesoro del Ministero del tesoro, in luogo del dott. Aldo Baldari;

il dott. Giuseppe Cimino, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile, in luogo del dott. Gianuario Autilio;

Sono nominati membri sostituti in seno al comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131:

il dott. Berardo Clemente, direttore di divisione, e la dott.ssa Paola Paciarelli, consigliere, in rappresentanza della Direzione generale del tesoro del Ministero del tesoro;

il dott. Aldo Colella, direttore di sezione, in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato del Ministero del tesoro;

il dott. Giuseppe Mazza, direttore di divisione, in rappresentanza della direzione generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero;

il dott. Rosario Parisi, direttore di sezione, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

il dott. Umberto Paris, ispettore superiore, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo;

il dott. Giulio Chirico, primo referendario, in rappresentanza della Corte dei conti;

il dott. Marcello Bertini, funzionario, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1973

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
MATTEOTTI

*Il Ministro per gli affari esteri*
MEDICI

*Il Ministro per il tesoro*
MALAGODI

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
FERRI

(10339)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1973.

**Commissione centrale permanente per il conferimento di ricompense ai benemeriti della salute pubblica ed al merito della sanità pubblica per il triennio 1973-1795.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 25 ottobre 1946, n. 344, relativo alla istituzione della commissione centrale permanente per il conferimento di ricompense ai benemeriti della salute pubblica ed al merito della sanità pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 1952, n. 637, con il quale vengono apportate modifiche alla composizione della commissione stessa;

Visto il decreto ministeriale in data 21 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1970, registro n. 8 Sanità, foglio n. 173, con il quale veniva provveduto alla nomina della commissione centrale permanente per il conferimento di ricompense ai benemeriti della salute pubblica ed al merito della sanità pubblica per il triennio 1970-1972;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche, apportate con le leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031 e il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Considerata la necessità di provvedere al rinnovo della composizione della commissione stessa per il triennio 1973-1975;

Decreta:

La commissione centrale permanente per il conferimento di ricompense ai benemeriti della salute pubblica ed al merito della sanità pubblica è così composta:

*Presidente*:

Anelli dott. Carlo, consigliere di Stato.

*Componenti*:

Politi dott. Lamberto, direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità;

Moro dott. Pietro, direttore generale degli ospedali del Ministero della sanità;

Bellani prof. dott. Luigino, direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità;

Pocchiari prof. Francesco, direttore dell'Istituto superiore di sanità;

Parenti dott. Ugo, ten. gen. medico in s.p.e. - Esercito;

Spena dott. Alfredo, ten. gen. medico in s.p.e. - Marina;

Polistena dott. Salvatore, ten. gen. medico in s.p.e. - Aeronautica.

Il dott. Edoardo Ascone, direttore di divisione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione di cui sopra.

L'importo presumibile della spesa per complessive L. 200.000 (duecentomila) graverà sul cap. 1063, dello Stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1973 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per ciascuno degli esercizi 1974-75, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1973

*Il Ministro*: GASPARI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1973*
*Registro n. 5 Sanità, foglio n. 84*

**(10362)**

---

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1973.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone site nel territorio del comune di Teolo.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 febbraio 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, alcune zone del territorio del comune di Teolo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della legge precitata all'albo del comune di Teolo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè pur possedendo ciascuna di esse differenti peculiari caratteristiche di bellezza naturale fanno parte di un complesso paesaggistico unitario che occorre considerare nella sua interezza e che offre visioni di eccezionale bellezza specie dall'importante belvedere pubblico costituito dalla strada provinciale n. 89 « Euganea »;

Decreta:

Le sottoscritte zone site nel territorio del comune di Teolo hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La delimitazione del vincolo è la seguente:

porzione del territorio del comune di Teolo delimitata — all'altezza del compreso mappale n. 63, foglio n. 11, sezione *B* comune di Teolo — dal confine del comune predetto con il comune di Vo' Euganeo fino al compreso mappale n. 61, foglio n. 9, sezione *B* comune di Teolo, quindi dal limite sud della zona vincolata del monte della Madonna e del monte Grande fino ad incontrare il confine tra il comune di Teolo ed il comune di Rovolon che segue fino all'altezza del mappale n. 86, foglio n. 1, sezione *B*, comune di Teolo; successivamente dalla strada vicinale Costigliola, quindi dalla strada vicinale Molin Rotta e poi dalla strada vicinale Carezzon, attraversata la strada provinciale n. 89 Euganea segue la linea comprendente i mappali numeri 32, 154, 133, foglio n. 5, sezione *B* comune di Teolo; prosegue lungo la strada vicinale Bepetto e la strada vicinale Montà fino al mappale 57, sezione *B* comune di Teolo, dove incontra, seguendola, prima il confine tra il comune di Teolo e il comune di Torreglia, poi il confine tra il comune di Teolo e il comune di Galzignano ed ancora il confine tra Teolo e Vo' Euganeo fino in località Ronco, dove, all'altezza del mappale n. 232, foglio n. 15, sezione *B* comune di Teolo incontra il limite delle zone già vincolate di Baiamonte - Rocca Pendice - Monte delle Forche - Molinarella - Le Sbarre, zona di cui si segue il limite verso nord-est al citato mappale n. 63, n. 11, sezione *B* comune di Teolo;

porzione di territorio del comune di Teolo circoscritto dalla strada provinciale n. 25 « Torreglia-Tramonte-S. Biagio », quindi dal confine del comune di

Teolo con il comune di Torreglia ed infine dal limite sud delle zone già vincolate di Praglia e Tramonte, pure comprese in territorio del comune di Teolo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale e per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Teolo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 giugno 1973

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
VALITUTTI

*Il Ministro per il turismo e lo spettacolo*
BADINI CONFALONIERI

**Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Padova**

A seguito di convocazione stabilita dal proprio presidente (d'intesa con il soprintendente ai monumenti di Venezia), si è riunita il giorno 14 febbraio 1970, alle ore 9, presso il palazzo della provincia di Padova, la commissione per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali della provincia di Padova per la trattazione degli argomenti distintamente accennati nel presente verbale.

(*Omissis*).

La commissione passa quindi all'esame del successivo punto all'ordine del giorno:

Estensione e completamento vincoli già esistenti in territorio del comune di Teolo.

(*Omissis*).

La commissione quindi, considerando pienamente giustificata la proposta illustrata dal presidente e facendo proprie le motivazioni addotte a giustificazione della medesima, ed in precedenza accennate, delibera l'estensione del vincolo di tutela al territorio del comune di Teolo, delimitato, nell'allegata planimetria, facente parte del presente verbale, come segue:

porzione del territorio del comune di Teolo delimitata — all'altezza del compreso mappale n. 63, foglio n. 11, sezione *B* comune di Teolo — dal confine del comune predetto con il comune di Vo' Euganeo fino al compreso mappale n. 61, foglio n. 9, sezione *B* comune di Teolo, quindi dal limite sud della zona vincolata del monte della Madonna e del monte Grande fino ad incontrare il confine tra il comune di Teolo ed il comune di Rovolon che segue fino all'altezza del mappale n. 86, foglio n. 1, sezione *B*, comune di Teolo; successivamente dalla strada vicinale Costigliola, quindi dalla strada vicinale Molin Rotta e poi dalla strada vicinale Carezzon, attraversata la strada provinciale n. 89 Euganea segue una linea comprendente i mappali numeri 32, 154, 133, foglio n. 5, sezione *B*, comune di Teolo; prosegue lungo la strada vicinale Bepetto e la strada vicinale Montà, fino al mappale 57, foglio n. 5, sezione *B* comune di Teolo, dove incontra, seguendola, prima il confine tra il comune di Teolo e il comune di Torreglia, poi il confine tra il comune di Teolo e quello di Galzignano ed ancora il confine tra Teolo e Vo' Euganeo fino in località Ronco, dove, all'altezza del mappale n. 232, foglio n. 15, sezione *B*, comune di Teolo incontra il limite delle zone già vincolate di Baiamonte - Rocca Pendice - Monte delle Forche - Molinarella - Le Sbarre, zona di cui si segue il limite verso nord-est al citato mappale n. 63, foglio n. 11, sezione *B*, comune di Teolo;

porzione di territorio del comune di Teolo circoscritto dalla strada provinciale n. 25 « Torreglia-Tramonte-S. Biagio », quindi dal confine del comune di Teolo con il comune di Torreglia ed infine dal limite sud delle zone già vincolate di Praglia e Tramonte, pure comprese in territorio del comune di Teolo.

(*Omissis*).

(10275)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1973.

**Determinazione del reddito medio per l'anno 1973 dei mezzadri e coloni ai fini dell'inserimento nell'assicurazione generale obbligatoria invalidità vecchiaia e superstiti dei lavoratori subordinati.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visti i decreti ministeriali in data 23 dicembre 1972 e 15 marzo 1973, elencati nell'unito allegato *A*, che fissano per l'anno 1972 i salari medi provinciali da valere, ai sensi del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai fini contributivi e della misura delle pensioni per la categoria dei salariati fissi;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale più rappresentative;

Ritenuta la necessità di determinare ai fini delle prestazioni e dei contributi di cui all'art. 32, lettera *a*) della legge 30 aprile 1969, n. 153, il reddito dei coloni e mezzadri in misura pari alla retribuzione media stabilita ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per i salariati fissi dell'agricoltura;

Decreta:

Il reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1973 è parificato al salario medio relativo all'anno 1972 determinato per la categoria dei salariati fissi per ogni provincia con i decreti ministeriali 23 dicembre 1972 e 15 marzo 1973 indicati nelle premesse.

Nei casi in cui in tale decreto siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie dei salariati fissi il reddito medio da considerare ai fini del presente decreto è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1973

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
NATALI

ALLEGATO *A*

**Decreti di determinazione delle retribuzioni medie giornaliere provinciali dei salariati fissi per l'anno 1972 raggruppati secondo la loro pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale ».**

| Decreti ministeriali | Province interessate | Pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* |
|---|---|---|
| 23-12-1972 | Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Vercelli, Genova, Torino | n. 36 dell' 8-2-1973 |
| 23-12-1972 | Imperia, Savona, La Spezia . | n. 37 del 9-2-1973 |
| 23-12-1972 | Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Gorizia, Trento, Bolzano, Vicenza, Verona, Venezia, Rovigo, Treviso, Padova, Belluno, Arezzo, Reggio Emilia, Piacenza, Parma, Modena, Forlì | n. 38 del 10-2-1973 |
| 23-12-1972 | Ferrara, Pordenone, Udine, Trieste, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata | n. 39 del 12-2-1973 |
| 23-12-1972 | Perugia, Terni, Frosinone | n. 40 del 13-2-1973 |
| 23-12-1972 | Pesaro, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, L'Aquila | n. 41 del 14-2-1973 |
| 23-12-1972 | Pescara, Teramo, Isernia, Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Palermo, Messina, Enna, Catania, Agrigento, Caltanissetta | n. 42 del 15-2-1973 |
| 23-12-1972 | Campobasso, Chieti, Ragusa, Siracusa, Trapani . | n. 43 del 16-2-1973 |
| 23-12-1972 | Cagliari, Sassari, Nuoro . . | n. 44 del 17-2-1973 |
| 15- 3-1973 | Ravenna, Bologna . | n. 108 del 27-4-1973 |

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

**(10316)**

---

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1973.

**Modificazioni allo statuto della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale, con sede in Roma.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo del Governo del 27 novembre 1939, modificato con decreti ministeriali del 10 luglio 1946 e del 25 ottobre 1950;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta federazione del 29 marzo 1973;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 1, 3, 5, 7, 12, 15 e 16 dello statuto della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale, con sede in Roma, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. E' inoltre abrogato l'art. 21 del suindicato statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1973

*Il Ministro*: MALAGODI

---

**Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale**

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 1 (1° comma). — La Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale, istituita con regio decreto 20 marzo 1939, n. 573, raggruppa le Casse di risparmio aventi sede in Ancona, Ascoli Piceno, Città di Castello, Civitavecchia, Fabriano, Fano, Fermo, Foligno, Jesi, Loreto, Macerata, Narni, Orvieto, Perugia, Pesaro, Rieti, Roma, Spoleto, Terni, Viterbo.

Art. 3. (2° comma). — Il riparto annuale delle spese predette tra le Casse federate deve essere sottoposto all'approvazione dell'organo di vigilanza sulle aziende di credito.

Art. 5. (1° comma). — Ogni Cassa di risparmio federata, fermo il principio che per capitali amministrati si intendono patrimonio e depositi, ha diritto ad un voto ogni miliardo di lire di capitali amministrati, fino all'ammontare di cinque miliardi e ad un voto ogni cinque miliardi di lire per i capitali successivi.

Ogni frazione di capitale ai fini della determinazione dei voti si computa come intera.

Art. 7. (6° comma). — In questo caso la deliberazione diviene esecutiva soltanto quindici giorni dopo la data di spedizione del verbale della riunione all'organo di vigilanza sulle aziende di credito, qualora quest'ultimo non ne sospenda l'esecuzione.

Art. 12. (1° comma). — Il segretario della Federazione è scelto fra i dirigenti delle casse federate e fra gli ex dirigenti di esse casse in quiescenza.

La durata della carica è biennale con possibilità di riconferma.

Il segretario partecipa alle sedute degli organi della Federazione.

Art. 15. (2° e 3° comma). — Copia dei verbali del consiglio deve essere trasmessa all'organo di vigilanza sulle aziende di credito entro quindici giorni dalla data della riunione.

La Federazione deve comunicare tempestivamente all'organo di vigilanza l'ordine del giorno delle adunanze consiliari, alle quali l'organo di vigilanza medesimo ha facoltà di fare assistere un proprio funzionario.

Art. 16. (2°, 3° e 4° comma). — Nelle provincie in cui operano due o più Casse di risparmio, la Federazione proseguirà nella propria opera intesa a delimitare la zona di azione delle singole Casse, sottoponendo le relative decisioni, per l'approvazione ai consigli di amministrazione delle singole casse interessate.

Ogni accordo, per avere esecuzione, deve riportare l'approvazione dell'organo di vigilanza sulle aziende di credito.

(Abrogato il 4° comma).

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

**(10363)**

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1973.

**Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di articoli di alluminio operanti nella regione Valle d'Aosta.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, numero 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1962, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1972, di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di articoli di alluminio operanti nella regione Valle d'Aosta, con effetto dal 20 marzo 1972;

Visti i decreti ministeriali 4 settembre 1972 e 16 aprile 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 24 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Aosta;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di articoli di alluminio operanti nella regione Valle d'Aosta, è prolungata a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1973

*Il Ministro*: BERTOLDI

**(10450)**

---

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1973.

**Autorizzazione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ad acquistare grano duro di produzione nazionale.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento n. 120/67 del 13 giugno 1967 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Visto il regolamento n. 1965/73 del 17 luglio 1973 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, che fissa l'aiuto alla produzione di grano duro per la campagna 1973-74;

Visto il regolamento n. 2111/73 del 1° agosto 1973 della Commissione delle Comunità europee, concernente l'aumento per l'Italia dell'1% dell'aiuto suddetto;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303 con la quale è stata istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A. che reca, tra l'altro, modifiche alla predetta legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, con il quale sono stati applicati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., tutti i compiti di intervento nel mercato dei cereali previsti dai regolamenti delle Comunità europee;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 6 agosto 1973 recante disposizioni per il pagamento della integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1973 e dell'indennità di compensazione per le quantità di grano tenero e di segala panificabile giacenti alla fine della campagna 1972-73;

Ritenuta l'opportunità di agevolare l'acquisizione all'organismo di intervento del grano duro di produzione nazionale necessario alla regolazione del mercato interno;

Decreta:

Art. 1.

L'A.I.M.A. è autorizzata, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, ad acquistare sul mercato interno grano duro, direttamente dai produttori, al prezzo di L. 10.000 al quintale, qualità standard.

Art. 2.

Il produttore, all'atto della cessione, ha facoltà di chiedere la liquidazione dell'integrazione di prezzo, che sarà concessa immediatamente senza ulteriore formalità.

Il produttore stesso è tenuto a modificare o revocare la domanda di integrazione prezzo eventualmente presentata in precedenza.

L'A.I.M.A. è tenuta ad assicurare ogni necessario controllo per evitare duplicazione di pagamenti.

Art. 3.

L'A.I.M.A. è autorizzata a stabilire opportune convenzioni con l'ente assuntore per consentire l'anticipazione da parte dello stesso dell'integrazione di prezzo ai conferenti.

Art. 4.

Il grano acquistato ai sensi del presente decreto, che comunque non potrà superare i quattro milioni di quintali, sarà immesso sul mercato interno alle condizioni che verranno stabilite dal C.I.P.E. ai sensi del predetto art. 7 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1973

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FERRARI-AGGRADI

*Il Ministro per il tesoro*
LA MALFA

**(10518)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale nazionale « Acetosella »

Con decreto n. 1400 del 24 luglio 1973 il sig. Francesco Landolfi, rappresentante dei titolari della concessione mineraria Fonti Acidule Plinio, domiciliato a Castellammare di Stabia, via B. Brin, 51, provincia di Napoli, è autorizzato a mettere in vendita, per uso di bevanda, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di circa 900 cc, 400 cc, e 200 cc, l'acqua minerale nazionale denominata « Acetosella », di cui al decreto del Ministro per l'interno n. 189 del 16 agosto 1933, anche addizionata di gas acido carbonico. Le etichette sono di colore verde con bordo e riquadro centrale bianco ed hanno le dimensioni rispettivamente di cm. 16,8 × cm. 9,8 per le bottiglie da 900 cc, di cm. 16 × cm. 8 per quelle da 400 cc. e di cm. 9,9 × cm. 6,4 per quelle da 200 cc. Nella parte sinistra dell'etichetta dall'alto in basso ed in caratteri di colore bleu sono riportati il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 6 giugno 1972 dal prof. Alfredo Paoletti, direttore della cattedra d'igiene della facoltà di scienze dell'Università di Napoli, le stesse indicazioni terapeutiche che figurano nella medesima parte dell'etichetta autorizzata con il decreto ministeriale n. 189 del 16 agosto 1933, la dicitura « addizionata di gas carbonico », e l'indicazione del contenuto minimo di acqua imbottigliata. Nel riquadro centrale, delimitato da due righe in colore bleu e giallo, è raffigurata un'anfora in colore giallo e, su una striscia in colore bleu, si legge « Acetosella », in caratteri di colore bianco. Dall'alto in basso ed in caratteri di colore bleu, si legge: « Fonti Acidule Plinio Eredi Landolfi Castellammare di Stabia (Napoli) - via B. Brin, 51 - c.a.p. 80053. Indicata per curare: acido urico - calcolosi - cistiti - gotta - renella - Alcalina - digestiva diuretica - Acqua minerale - Battericamente pura - Imbottigliata secondo le prescrizioni delle leggi sanitarie ». Seguono gli estremi della autorizzazione della concessione mineraria e quelli dell'autorizzazione alla vendita. Nella parte destra dell'etichetta in caratteri di colore bleu, sono riportati i dati dell'analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 15 luglio 1972 dal prof. Marcello Morgantini, direttore del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Caserta. Lungo il bordo inferiore dell'etichetta è riportata « Esclusivista: s.n.c. F.lli Di Martino - Castellammare di Stabia - tel. (081) 712507-712893 ».

Gli stessi recipienti saranno contrassegnati, inoltre, da uno stampato accessorio, su carta bianca e con il bordo di colore verde, sul quale, alla sinistra, sono riportate le diciture « Fonte Minerale Acetosella » « digestiva diuretica naturale », e gli estremi della autorizzazione; al centro, è raffigurata l'anfora con la parola « Acetosella » e, sulla destra, è riportata la ragione sociale della ditta e quella concessionaria alla vendita. Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare sostituzione o alterazioni dell'acqua minerale.

**(10404)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « Isonzo ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini « Isonzo » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detti vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Proposta di disciplinare di produzione del vino « Isonzo »*

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Isonzo » è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione « Isonzo » con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

| | |
|---|---|
| Tocai; | Verduzzo friulano; |
| Sauvignon; | Traminer aromatico; |
| Malvasia istriana; | Riesling renano; |
| Pinot bianco; | Merlot; |
| Pinot grigio; | Cabernet, |

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni.

Nella preparazione del vino « Isonzo » Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino « Isonzo » devono essere quelle prodotte nella zona che comprende l'intero territorio dei comuni di: Romans d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Villesse, San Pier d'Isonzo, Turriaco, Medea, Moraro, Mariano del Friuli ed in parte il territorio dei comuni di: Cormons, Capriva del Friuli, S. Lorenzo di Mossa, Monfalcone, Mossa, Gorizia, Fogliano di Redipuglia, Farra d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Sagrado, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo e Staranzano.

Tale zona è così delimitata:

Partendo dalla strada statale n. 14 in prossimità del km. 117,500 e cioè dal ponte sull'Isonzo, il limite segue verso sud l'argine sinistro del fiume sino ad incrociare la strada per C. Rondon. Prosegue quindi lungo tale strada in direzione nord-est e superata villa Luisa raggiunge l'incrocio con la strada per C. Risaia; segue quest'ultima verso sud per 200 metri e da qui prosegue lungo una linea retta ipotetica che raggiunge l'angolo sud del cimitero di Monfalcone (località la Marcelliana); segue poi il viale S. Marco che in direzione nord-est attraversa il centro abitato di Monfalcone e proseguendo in linea retta raggiunge la cima di Colle La Rocca (q. 88). Da q. 88 in linea retta verso nord-est raggiunge M. Cosich (q. 112) incrociando l'oleodotto transalpino. Segue verso nord il tracciato dell'oleodotto transalpino, fino a raggiungere la riva sinistra dell'Isonzo, una volta superato il centro di Sagrado, ed incrocia con la ferrovia per Gorizia. Segue tale ferrovia in direzione di Gorizia ed al ponte sul fiume Vipacco, presso Castel Rubbia, risale il corso del fiume fino ad incontrare il confine italo-jugoslavo. Prosegue verso nord-est lungo il confine di Stato sino ad incrociare l'Isonzo; ridiscendendo il corso d'acqua, segue la riva destra del fiume fino al ponte del Torrione e da qui prosegue verso sud lungo la strada che costeggia la riva destra dell'Isonzo sino ad incrociare la strada ferrata. Lungo la ferrovia verso ovest, raggiunge il confine comunale di Cormons, in località Bosco di Sotto, che segue verso sud sino al ponte sul T. Versa (località Braidata). Segue quindi la strada che conduce a Cormons fino in prossimità della q. 41 e prosegue in direzione nord per il sentiero che costeggia ad ovest la località Bosco di Sotto e poi trasformatosi in strada incrocia la strada statale n. 56 al km. 24,800 circa. Prosegue verso nord-est lungo la strada statale n. 56 ed all'incrocio con la strada statale di Cividale (n. 356), a sud del centro abitato di Cormons, segue quest'ultima sino ad incrociare il confine di provincia che percorre verso sud raggiungendo il ponte di Pieris da dove la delimitazione è iniziata.

All'interno della zona di produzione sopra delimitata è da escludersi parte del territorio del comune di Farra d'Isonzo sito sull'interno della delimitazione che segue:

Partendo dalle case di Pusnar, il limite segue a nord la strada per Villanova di Farra, passando per quote 49-48.

Da qui, verso ovest, segue la strada per C. Bressan (q. 48) giunge a Borgo dei Conventi (q. 46) e piega verso sud sulla

strada per Farra d'Isonzo. Da Farra d'Isonzo (q. 45) segue ad ovest la strada per Borgo Bearzat poi prende a sud la strada che attraversa Borgo Bearzat e prosegue sino ad incontrare, in prossimità di villa Zuliani, a q. 36 la strada Gradisca d'Isonzo-Borgo Zoppini. Da qui il limite piega verso nord-est fino a Borgo Zoppini, percorre poi la strada statale n. 351 fino alle case Pusnar, punto di partenza della linea di delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti ubicati su terreni di favorevole giacitura, mentre sono da escludere i vigneti ubicati su terreni prevalentemente argillosi e privi di scheletro, quelli su terreni di risorgiva e su tutti i terreni non sufficientemente pergolanti e pertanto umidi o freschi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare per i vini « Tocai », « Malvasia istriana » e « Merlot » i 130 q.li per ettaro di coltura specializzata e per i rimanenti vini, di cui all'art. 1 del presente disciplinare, i 120 q.li per ettaro di coltura specializzata.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini di cui al presente disciplinare.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'intero territorio della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Gorizia nonché in quello dei comuni confinanti con la medesima e l'intero territorio del comune di Cervignano.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini « Tocai », « Malvasia istriana », « Verduzzo » e « Merlot » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10 ed ai vini « Sauvignon », « Pinot bianco », « Pinot grigio », « Traminer aromatico », « Riesling renano » e « Cabernet » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualità.

Possono concorrere alla produzione dei vini « Isonzo », sino ad un massimo del 10%, le uve o i mosti o i vini di colore analogo, purché prodotti nella zona delimitata di cui all'art. 3 e provenienti dai vitigni elencati all'art. 2 separatamente o in mescolanza tra loro rispettando l'analogia del colore.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine « Isonzo » all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

*Tocai*:
colore: paglierino o dorato chiaro, tendente al citrino;
odore: delicato e gradevole con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, caldo, pieno, con leggero retrogusto aromatico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

*Sauvignon*:
colore: giallo dorato chiaro;
odore: delicato, quasi aromatico;
sapore: asciutto, di corpo, vellutato, gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto: 16 per mille.

*Malvasia istriana*:
colore: paglierino;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, delicato, non molto di corpo, gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

*Pinot bianco*:
colore: giallo paglierino chiaro o leggermente dorato;
odore: profumo delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: vellutato, morbido, armonico, gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

*Pinot grigio*:
colore: giallo con riflessi rosei;
odore: speciale, caratteristico, gradevole;
sapore: armonico, gradevole, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

*Verduzzo friulano*:
colore: giallo dorato più o meno carico;
odore: vinoso e caratteristico di fruttato;
sapore: asciutto, fruttato, di corpo, lievemente tannico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

*Traminer aromatico*:
colore: giallo paglierino carico;
odore: gradevole con marcato profumo caratteristico;
sapore: leggermente aromatico, intenso, caratteristico, di corpo gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

*Riesling renano*:
colore: giallo paglierino;
odore: abbastanza intenso e caratteristico, delicato, gradevole;
sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico, caratteristico gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

*Merlot*:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: pieno, sapido, asciutto, leggermente erbaceo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

*Cabernet*:
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso, intenso, gradevole, con profumo caratteristico;
sapore: asciutto di corpo, morbido, erbaceo, caratteristico, gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopraindicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

E' vietato usare assieme alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva e, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e loca-

lità — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.

Art. 8.

Fino al compimento di 3 annate agrarie successive a quelle dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purché le viti di tali vitigni non superino del 10% il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

**(10369)**

## MINISTERO DEL TESORO

**Smarrimento di ricevuta di debito pubblico**

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 10

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Estremi delle ricevute smarrite:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 mod. 241 D.P. - Data: 6 maggio 1970 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Varese - Intestazione della ricevuta: Bossi Giuseppe, nato a Induno Olona il 25 maggio 1924 - Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 - Capitale L. 23.000.

Roma, addì 12 luglio 1973

**(10034)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 148

**Corso dei cambi del 9 agosto 1973 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA . | 575 — | 575 — | 573 — | 575 — | 573 — | 575 — | 574,90 | 575 — | 575 — | 575 — |
| Dollaro canadese . | 573,25 | 573,25 | 572 — | 573,25 | 572,50 | 573,25 | 573,40 | 573,25 | 573,25 | 573,25 |
| Franco svizzero . | 199,21 | 199,21 | 198 — | 199,21 | 198,75 | 199,20 | 199,20 | 199,21 | 199,21 | 199,21 |
| Corona danese . | 103,15 | 103,15 | 102,80 | 103,15 | 103,10 | 103,15 | 103,15 | 103,15 | 103,15 | 103,15 |
| Corona norvegese . | 106,315 | 106,315 | 106,50 | 106,315 | 106,10 | 106,30 | 106,32 | 106,315 | 106,31 | 106,31 |
| Corona svedese . | 139,60 | 139,60 | 140 — | 139,60 | 139,50 | 139,60 | 141,25 | 139,60 | 139,60 | 139,60 |
| Fiorino olandese . | 220,49 | 220,49 | 220 — | 220,49 | 219,75 | 220,45 | 220,42 | 220,49 | 220,49 | 220,49 |
| Franco belga . . . | 15,92 | 15,92 | 15,90 | 15,92 | 15,85 | 15,92 | 15,91 | 15,92 | 15,92 | 15,92 |
| Franco francese | 138,10 | 138,10 | 138 — | 138,10 | 137,50 | 138,10 | 138,05 | 138,10 | 138,10 | 138,10 |
| Lira sterlina . . . | 1428,85 | 1428,85 | 1421,9950 | 1428,85 | 1429 — | 1428,80 | 1427 — | 1428,85 | 1428,85 | 1428,85 |
| Marco germanico . | 241,27 | 241,27 | 241,35 | 241,27 | 240,50 | 241,28 | 241,30 | 241,27 | 241,27 | 241,27 |
| Scellino austriaco . . | 32,89 | 32,89 | 32,95 | 32,89 | 32,75 | 32,85 | 32,87 | 32,89 | 32,89 | 32,89 |
| Escudo portoghese . . | 25,40 | 25,40 | 25,50 | 25,40 | 25 — | 25,40 | 25,34 | 25,40 | 25,40 | 25,40 |
| Peseta spagnola | 10,09 | 10,09 | 10 — | 10,09 | 10,07 | 10,09 | 10,1075 | 10,09 | 10,09 | 10,09 |
| Yen giapponese | 2,17 | 2,17 | 2,19 | 2,17 | 2,16 | 2,17 | 2,1725 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |

**Media dei titoli del 9 agosto 1973**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 . . . . . . . . | 107,325 |
| Redimibile 3,50 % 1934 . . | 99,600 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) . . . . | 90,950 |
| » 5 % (Ricostruzione) . . . . . . | 94,925 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) . . | 94,450 |
| » 5 % (Città di Trieste) . . . . . . . . | 96,225 |
| » 5 % (Beni esteri) . . . . . . | 92,525 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . | 94,425 |
| » 5,50 % » » 1968-83 . . . | 94,075 |
| » 5,50 % » » 1969-84 . . | 95,075 |
| » 6 % » » 1970-85 . . . | 95,550 |
| » 6 % » » 1971-86 . . | 97,925 |
| » 6 % » » 1972-87 | 97,60 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . | 100,30 |
| » » » 5,50 % 1976 . . . . | 100,075 |
| » » » 5 % 1977 . . . | 99,925 |
| » » » 5,50 % 1977 . | 100,45 |
| » » » 5,50 % 1978 . | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1979 . | 99,95 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974) . | 99,150 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 97,550 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 96,975 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977). | 95,750 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978). | 95,650 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979). | 100,575 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980). | 100,825 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 9 agosto 1973**

| | |
|---|---|
| Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . | 574,95 |
| Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . | 573,325 |
| Franco svizzero . . . . . . . . . . . | 199,205 |
| Corona danese . . . . . . . . . . . . | 103,15 |
| Corona norvegese . . . . . . . . . . . | 106,317 |
| Corona svedese . . . . . . . . . . . | 140,425 |
| Fiorino olandese . . . . . . . . . . . | 220,455 |
| Franco belga . . . . . . . . . . . . | 15,915 |
| Franco francese . . . . . . . . . | 138,075 |
| Lira sterlina . . . . . . . . . . . . . | 1427,925 |
| Marco germanico . . . . . . . . . . . . . | 241,285 |
| Scellino austriaco . . . . . . . . . . . | 32,88 |
| Escudo portoghese . . . . . . . . . . . | 25,37 |
| Peseta spagnola . . . . . . . . . . . . | 10,099 |
| Yen giapponese . . . . . . . . . . . . | 2,171 |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

**Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1973**

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1973, che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà fra l'altro i seguenti dati:

## MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

| | | Dal 1° gennaio al 30 giugno 1973 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INCASSI (in milioni di lire) | | PAGAMENTI (in milioni di lire) | |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1972 | | | 17.859 | | |
| *Gestione di bilancio* | | | | | |
| Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti | competenza | 5.613.609 | | | |
| | *residui* | 598.685 | | | |
| | Totale | | 6.212.294 | | |
| Accensione di prestiti | competenza | 1.537.238 | | | |
| | residui | 2.083 | | | |
| | Totale | | 1.539.321 | | |
| Spese correnti | competenza | | | 5.595.560 | |
| | residui | | | 1.195.505 | |
| | Totale | | | | 6.791.065 |
| Spese in conto capitale | competenza | | | 792.715 | |
| | residui | | | 953.881 | |
| | Totale | | | | 1.746.596 |
| Rimborso di prestiti | competenza | | | 395.202 | |
| | residui | | | 12.174 | |
| | Totale | | | | 407.376 |
| *Gestione di Tesoreria* | | | | | |
| In conto debiti di Tesoreria: | | | | | |
| Debito fluttuante | | 5.914.905 | | 5.067.506 | |
| Conti correnti | | 18.984.282 | | 17.718.142 | |
| Incassi da regolare | | 4.782.432 | | 4.603.379 | |
| Altre gestioni | | 10.285.833 | | 9.511.690 | |
| | Totale | | 39.967.452 | | 36.900.717 |
| In conto crediti di Tesoreria: | | | | | |
| Crediti per operazioni di portafoglio | | 153.313 | | 239.385 | |
| Pagamenti da regolare | | 171.616 | | 615.896 | |
| Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi | | 1.370.685 | | 1.624.813 | |
| Altri crediti | | 10.682.704 | | 11.763.555 | |
| | Totale | | 12.378.318 | | 14.243.649 |
| | Totale complessivo | | 60.115.244 | | 60.089.403 |
| Fondo di cassa al 30 giugno 1973 | | | — | | 25.841 |
| | Totale a pareggio | | 60.115.244 | | 60.115.244 |

## SITUAZIONE DEL TESORO

| | Al 30 giugno 1973 (in milioni di lire) | | |
|---|---|---|---|
| FONDO DI CASSA | | 25.841 | |
| *Crediti di Tesoreria* | | | |
| Crediti per operazioni di portafoglio | 86.312 | | |
| Pagamenti da regolare | 882.396 | | |
| Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi | 1.904.240 | | |
| Altri crediti | 3.671.236 | | |
| Totale crediti | | 6.544.184 | |
| In complesso | | | 6.570.025 |
| *Debiti di Tesoreria* | | | |
| Debito fluttuante | 9.937.812 | | |
| Conti correnti | 4.445.345 | | |
| Incassi da regolare | 470.845 | | |
| Altre gestioni | 1.645.454 | | |
| Totale debiti | | | 16.499.456 |
| Situazione del Tesoro (passività) | | | 9.929.431 |

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 giugno 1973 L. 283.228 milioni.

*Il primo dirigente*: O. PIEMONTESE

*Il direttore generale del Tesoro*: G. MICONI

(10516)

# BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

**SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1973**

## ATTIVO

| Voce | | Importi parziali | Importi |
|---|---|---|---|
| Oro | L. | | 1.804.287.662.898 |
| Cassa | » | | 119.141.670.553 |
| Portafoglio su piazze italiane: | | | |
| — risconto alle Aziende di credito | L. | 12.663.099.061 | |
| — sconto Buoni Tesoro e cedole | » | — | 12.663.099.061 |
| Anticipazioni: | | | |
| — in conto corrente | L. | 1.110.161.627.747 | |
| — a scadenza fissa | » | 41.282.400.000 | 1.151.444.027.747 |
| Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione | L. | | — |
| Attività verso l'estero in valuta | » | | 2.160.147.189 |
| Ufficio Italiano Cambi: | | | |
| — conto corrente ordinario | L. | 1.417.178.099.365 | |
| — conti speciali | » | 1.953.258.564.938 | 3.370.436.664.303 |
| Anticipazioni straordinarie al Tesoro | L. | | 339.000.000.000 |
| Risconto per finanziamenti ammassi | » | | 1.130.071.685.029 |
| Conto corrente per il servizio di Tesoreria | » | | 2.732.570.318.849 |
| Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie | » | | 535.549.716.689 |
| Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato | » | | 5.399.832.668.263 |
| Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati: | | | |
| — titoli di Stato o garantiti dallo Stato | L. | 243.652.675.894 | |
| — altre attività | » | 193.536.374.846 | 437.189.050.740 |
| Immobili per uso ufficio | L. | | 1 |
| Partite varie attive | » | | 342.384.189.558 |
| Spese dell'esercizio | » | | 205.525.125.568 |
| | | | 17.582.256.026.448 |
| Impegni: | | | |
| — credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione | L. | | 555.972.035.381 |
| Depositi: | | | |
| — a garanzia | L. | 2.341.827.333.418 | |
| — ai fini della riserva bancaria obbligatoria | » | 4.609.701.679.000 | |
| — altri | » | 3.975.112.964.283 | 10.926.641.976.701 |
| Depositari di titoli e valori | L. | | 528.801.182 |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi | » | | 1.764.632.416 |
| TOTALE | L. | | 29.067.163.472.128 |

## PASSIVO

| Voce | | Importi parziali | Importi |
|---|---|---|---|
| Circolazione | L | | 8.526.037.141.000 |
| Vaglia cambiari ed altri debiti a vista | » | | 123.806.434.169 |
| Depositi in conto corrente liberi | » | | 415.438.700.000 |
| Depositi in conto corrente vincolati a tempo | » | | 1.167.857.731 |
| Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge: | | | |
| — ai fini della riserva bancaria obbligatoria | L. | 4.802.469.905.446 | |
| — altri | » | 329.511.896 | 4.802.799.417.342 |
| Depositi in valuta estera: | | | |
| — per conto U.I.C. | L. | 1.248.041.952.000 | |
| — altri | » | 2.164.524.696 | 1.250.206.476.696 |
| Conti dell'estero in lire: | | | |
| — per conto U.I.C. | L. | 705.216.612.938 | |
| — altri | » | 25.955.660.456 | 731.172.273.394 |
| Conto corrente per il servizio di Tesoreria | L. | | — |
| Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie | » | | 259.680.937.086 |
| Servizi di cassa per conto di enti vari | » | | 56.448.339.294 |
| Fondi diversi accantonati | » | | 643.777.818.593 |
| Partite varie passive | » | | 498.610.123.214 |
| Capitale sociale | L. | 300.000.000 | |
| Fondo di riserva ordinario | » | 28.078.127.755 | |
| Fondo di riserva straordinario | » | 26.155.277.727 | 54.533.405.482 |
| Rendite dell'esercizio | L. | | 218.577.102.447 |
| | | | 17.582.256.026.448 |
| Impegni | L. | | 555.972.035.381 |
| Depositanti | » | | 10.926.641.976.701 |
| Titoli e valori presso terzi | » | | 528.801.182 |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi | » | | 1.764.632.416 |
| TOTALE | L. | | 29.067.163.472.128 |

*Il Governatore:* CARLI

*p. Il ragioniere generale:* ROVIDA

(10517)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Graduatoria di merito del concorso per la progettazione di massima dell'edificio destinato a sede di istituti matematici dell'Università di Catania.**

Si comunica che è stato espletato il concorso in oggetto e che la graduatoria di merito è la seguente:

1. Progetto contrassegnato dal motto « Modulo 4 »;
2. Progetto contrassegnato dal motto « K 72 »;
3. Progetto contrassegnato dal motto « $(M + i)^2$ »;
4. Progetto contrassegnato dal motto « $3^3$ Niky »;
5. Progetto contrassegnato dal motto « Mac 3 »;
6. Progetto contrassegnato dal motto « Pitagora 6 ».

Ai progetti secondo e terzo classificati sarà corrisposto, a titolo di contributo spese, rispettivamente la somma di L. 2.000.000 e L. 1.500.000.

Tutti i progetti, eccetto quello del vincitore potranno essere ritirati entro sessanta giorni dalla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, del presente avviso.

*Catania, addì 17 luglio 1973*

*Il rettore*: SANFILIPPO

(10483)

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Modifica degli elenchi dei primari di pneumotisiologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 16 maggio 1972, 4 ottobre 1972 e 15 maggio 1973 che predispongono gli elenchi dei primari di pneumotisiologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 1972, 23 ottobre 1972 e 8 giugno 1973;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione dei succitati decreti ministeriali 16 maggio 1972, 4 ottobre 1972 e 15 maggio 1973;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi dei primari di pneumotisiologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreti ministeriali 16 maggio 1972, 4 ottobre 1972 e 15 maggio 1973, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

| Cognome e nome | Luogo e data di nascita | Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130 | Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969 | | | Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Reg. | Prov. | Zon. | Reg. | Prov. | Zon. |
| 354. Corbella Eligio Gabriele | Genova, 7 gennaio 1920 | | | | | | si | |
| 355. Giannini Emanuele | Castiglione del Lago, 2 marzo 1915 | | | | | si | | |
| 356. Peluffo Giuseppe | Savona, 12 dicembre 1917 | | | | | si | | |

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di pneumotisiologia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1973

*Il Ministro*: GUI

(10433)

## REGIONE PIEMONTE

**Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Vercelli n. 2508 in data 7 luglio 1971 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1970;

Visto il successivo decreto del medico provinciale di Vercelli n. 1367 in data 23 maggio 1972 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in questione;

Visto il proprio decreto n. 232 del 23 febbraio 1973 con il quale si è provveduto alla sostituzione di un componente della predetta commissione giudicatrice;

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice e constatata la legittimità e regolarità delle operazioni del concorso;

Vista la graduatoria generale di merito delle candidate risultate idonee;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Sedino Rosa Anna . . . . . *punti* 69,380
2. Pellerei Livia . . . . . . » 61,660
3. Biella Milvia . . . . . . . » 54,8125

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino Ufficiale della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vercelli e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Vercelli, del medico provinciale di Vercelli e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 9 luglio 1973

p. *Il Presidente della giunta regionale*
*Il medico provinciale*
GUANTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 963 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1970;

Visto il decreto del medico provinciale di Vercelli n. 361/362 in data 6 maggio 1972 con il quale sono state stralciate dal bando del predetto concorso la condotta ostetrica comunale di Olcenengo e la condotta ostetrica consorziale Cerrione-Zimone;

Visto il proprio decreto n. 859 del 18 giugno 1973 con il quale si è approvata la costituzione del consorzio ostetrico tra i comuni di Coggiola-Portula e Pray Biellese;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 nonché il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche indicate a fianco di ciascuna di esse:

1. Sedino Rosa Anna: condotta ostetrica consorziale di Masserano - Lessona;
2. Pellerei Livia: condotta ostetrica consorziale di Netro - Donato;
3. Biella Milvia: condotta ostetrica consorziale di Scopa - Scopello - Pila - Piode.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino Ufficiale della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vercelli e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Vercelli, dell'ufficio del medico provinciale di Vercelli e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 9 luglio 1973

*p. Il Presidente della giunta regionale*
*Il medico provinciale*
GUANTI

**(10346)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

**Modificazioni alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Catanzaro.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 12245 del 27 novembre 1972 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1970;

Visto il proprio decreto n. 12246 del 27 novembre 1972 con il quale, tra l'altro il dott. Saragò Francesco è stato nominato vincitore della condotta medica di Vibo Valéntia Marina;

Considerato che in seguito a trasferimento dello stesso sanitario in altra sede dello stesso comune, il posto di medico condotto di Vibo Valentia Marina è rimasto vacante;

Considerato inoltre che il dott. D'Aloe Raffaele, che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di che trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 12246 del 27 novembre 1972, il dott. D'Aloe Raffaele viene nominato titolare della condotta medica di Vibo Valentia Marina in sostituzione del dott. Saragò Francesco, trasferito in altra condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e del comune di Vibo Valentia.

Catanzaro, addì 23 luglio 1973

*Il medico provinciale:* GIUTTARI

**(10462)**

# REGIONI

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1973, n. **14.**

**Determinazione dell'indennità di presenza e del rimborso spese ai componenti del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 3 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti sia effettivi che supplenti del comitato e delle sezioni è attribuita un'indennità di presenza per ogni giornata di partecipazione alle sedute dei predetti collegi nelle seguenti misure:

L. 30.000 al presidente;

L. 20.000 agli esperti eletti dal Consiglio regionale e agli altri componenti.

Art. 2.

Ai componenti del comitato e delle sezioni decentrate, aventi residenza in comune diverso da quello in cui ha sede l'organo di controllo del quale i medesimi fanno parte, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, se il trasporto è effettuato con mezzi pubblici, o l'importo di L. 50 al chilometro se il trasporto ha luogo con l'utilizzazione dei mezzi propri, calcolando in tal caso la distanza stradale fra il comune di residenza e quello sede dell'ufficio.

Art. 3.

Le indennità ed il rimborso spese di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si intendono al lordo delle ritenute fiscali e la loro corresponsione decorre dalla prima seduta alla quale ciascun componente del comitato e delle sezioni ha partecipato.

Art. 4.

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in 10 milioni per l'anno 1971 ed in 200 milioni per l'anno 1972, si fa fronte con i fondi attribuiti alla regione Piemonte ai sensi degli articoli 7 e 16 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e con il provento dei tributi di cui alla legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1, a carico del capitolo 20 del piano di riparto per l'anno 1971, del capitolo 20 del piano di riparto per il primo trimestre 1972 e del capitolo 130 del bilancio per l'anno finanziario 1972.

A partire dal 1° gennaio 1973, agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in 200 milioni annui, si fa fronte con i fondi attribuiti alla regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e con il provento dei tributi di cui alla legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1, a carico del capitolo iscritto nel bilancio di previsione per il funzionamento del comitato regionale di controllo e delle relative sezioni decentrate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 giugno 1973

CALLERI DI SALA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1973, n. 15.
**Personale in servizio presso la regione Piemonte per la prima costituzione degli uffici.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 31 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale di ruolo dello Stato e degli enti pubblici, distaccato o comandato ai sensi dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, presso gli uffici della regione Piemonte ed ivi in servizio senza demerito alla data di approvazione della presente legge, è riconosciuto il diritto ad essere inquadrato, a domanda, nel ruolo regionale.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge concernente l'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti dal personale trasferito dallo Stato e dagli enti di diritto pubblico in base ai decreti delegati.

Al personale di cui al primo comma sono estesi i benefici previsti dalla legge per il personale dello Stato trasferito alla Regione in applicazione dei decreti delegati.

Art. 2.

A favore del personale non di ruolo comunque in servizio presso la regione Piemonte alla data di approvazione della presente legge ed in possesso di tutti i requisiti richiesti per la ammissione agli impieghi regionali, ad eccezione del limite massimo di età, è riconosciuto il diritto di cui al precedente articolo, subordinatamente all'accertamento dell'idoneità in esito a concorso, secondo le modalità che saranno determinate dalla legge regionale concernente l'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale.

La disposizione del comma precedente non si applica nei confronti di coloro che siano stati incaricati di svolgere la loro attività presso l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 81, commi quinto e sesto, dello statuto della regione Piemonte.

Art. 3.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1973 e cessazione alla data di inquadramento nel ruolo regionale, al personale di cui ai precedenti due articoli è attribuito, salvo conguaglio, un acconto lordo mensile sui futuri miglioramenti economici derivanti dall'inquadramento nel ruolo organico della Regione.

La misura pro-capite dell'acconto viene così stabilita, al lordo delle ritenute erariali:

per i dipendenti provenienti dall'Amministrazione dello Stato e dai disciolti I.N.A.P.L.I., E.N.A.L.C. ed I.N.I.A.S.A.:

| | |
|---|---|
| carriera direttiva | L. 80.000 |
| carriera di concetto | » 70.000 |
| carriera esecutiva | » 60.000 |
| carriera ausiliaria | » 50.000 |

per i dipendenti dell'Amministrazione regionale provvisoriamente assunti per particolari esigenze di carattere transitorio:

| | |
|---|---|
| carriera direttiva | L. 70.000 |
| carriera di concetto | » 60.000 |
| carriera esecutiva | » 50.000 |
| carriera ausiliaria | » 40.000 |

per il personale proveniente da enti locali od altri enti:

| | |
|---|---|
| carriera direttiva | L. 60.000 |
| carriera di concetto | » 50.000 |
| carriera esecutiva | » 40.000 |
| carriera ausiliaria | » 30.000 |

L'acconto non spetta al personale che, per qualsiasi motivo, ha cessato o cesserà il servizio prima dell'inquadramento nel ruolo regionale; l'Amministrazione si riserva di procedere al recupero delle somme corrisposte per il presente titolo ai dipendenti che non verranno inquadrati nel ruolo regionale.

L'acconto viene correlativamente ridotto o sospeso nei casi di riduzione o di sospensione dello stipendio.

Per il personale cui vengono corrisposti gli assegni previsti dall'art. 4 della legge 16 febbraio 1967, n. 14, l'entità dell'acconto è contenuta nei limiti del beneficio derivante al personale stesso dalla promozione alla qualifica superiore o all'attribuzione di cinque aumenti periodici di stipendio come previsto dall'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 4.

All'onere di 980 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1973, si fa fronte:

quanto alla somma di 130 milioni con gli stanziamenti di cui ai capitoli 4, 12, 132, 270, 620 e 836 del bilancio per l'anno 1973;

quanto alla somma di 550 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1973 e l'iscrizione di tale somma al capitolo 14 per la quota di 50 milioni, al capitolo 134 per la quota di 70 milioni, al capitolo 310 per la quota di 45 milioni, al capitolo 400 per la quota di 45 milioni, al capitolo 580 per la quota di 20 milioni, al capitolo 660 per la quota di 155 milioni, al capitolo 710 per la quota di 105 milioni e al capitolo 748 per la quota di 60 milioni;

quanto alla somma di 300 milioni, mediante gli storni di 150 milioni dal capitolo 12 e 150 milioni dal capitolo 132 del bilancio per l'anno 1973, e l'iscrizione di tale somma nel capitolo 530 dello stesso bilancio.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 luglio 1973

CALLERI DI SALA

**(10391)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.